ex libris

*E la domenica*
*si siede sul sole del sabato.*
*E il pianto,*
*almeno per un giorno,*
*se ne va*

*Nick Drake*
*«Saturday sun»*

storia e antistoria

## «Revisionismo»? Mettiamolo tra virgolette

**Bruno Bongiovanni**

Sull'*Unità* è già intervenuto Gravagnuolo in «tocco & ritocco» di mercoledì. Eppure c'è ancora qualcosa di decisivo da dire. Ecco l'antefatto. Pierluigi Battista, su *La Stampa* (dove fortunatamente, a differenza che su *Panorama*, esibisce la sua vera e apprezzata cifra scherzoso-goliardica) ha ritenuto di prendere in giro il liberale (e non «neoliberale») Enzo Marzo. Che, sul *Corriere della Sera*, aveva definito Benedetto Croce «impegnato nella polemica antirevisionista». Con il suo consueto birignao intessuto di paradossi a contrasto Battista ha allora scritto che Croce, secondo Marzo, detestava l'opera di De Felice e Furet. Il che, essendo morto Croce esattamente cinquant'anni fa, è impossibile. Le cose non stanno così. Battista non ci vorrà credere. Ma ci sono più cose in cielo e in terra di quelle che ci sono nella sua umana filosofia. E nelle stesse opere, pur grandiose, di De Felice e Furet. I quali, parrà strano, non c'entrano. Ritengo peraltro che il termine «revisionismo» non possa più essere utilizzato in una seria sede storiografica. E, a maggior ragione, il termine «antirevisionismo». Che però, in questo solo contesto, può vantare un piccolo pedigree. Nel 1963, infatti, su *Cultura e scuola*, dello storico cattolico-liberale, ed estraneo al revanscismo clericale, Ettore Passerin d'Entreves, era uscita una rassegna su *Il riformismo settecentesco e le tendenze revisionistiche della storia del Risorgimento*. Il termine «revisionismo» appariva sempre tra virgolette e preceduto dall'aggettivo «cosiddetto». Segno, questo, di una sua recente, prudente, e non veramente accolta, apparizione nell'ambito storiografico italiano. E chi erano i «revisionisti» ? Proprio quelli che l'odierna vulgata giornalistica ritiene essere gli egemoni ortodossi. Vale a dire Salvemini e i seguaci di Gobetti, e soprattutto di Gramsci, eredi, questi due ultimi, dell'ambivalente Oriani. I teorici, insomma, della «conquista regia», del Risorgimento fallito o della rivoluzione agraria mancata.

Certo, riteneva Passerin, era stata salutare la loro denuncia del fascismo come regime antirisorgimentale che nel Risorgimento, e addirittura nell'Impero romano, aveva fatto affondare le proprie grottesche pretese di legittimità. Gli ortodossi (se si vuol usare questo termine a sua volta infelice) erano tuttavia stati Croce, naturalmente, e poi Omodeo, e Salvatorelli, e, infine, tra gli allora «giovani», Romeo. Tutti costoro avevano a loro volta «revisionato» il sabaudismo dinastico, e l'agiografia risorgimentale, ma avevano poi impostato l'interpretazione «canonica» dell'unificazione italiana e della vicenda dell'Italia liberale.
Non entro nel merito. Il termine «antirevisionismo», se riferito a Croce non ha però certo a che fare con i temi di De Felice e Furet; fascismo e rivoluzione francese. Ma con il processo unitario nazionale. Moderato laico, liberale. E tale da dare inizio, nel 1861-'70, alla stessa storia d'Italia. Come scriverebbe Battista ? Urge conoscenza Croce.

l'Unità ONLINE
nasce sotto i vostri occhi ora dopo ora
www.unita.it

# orizzonti

idee | libri | dibattito

l'Unità ONLINE
nasce sotto i vostri occhi ora dopo ora
www.unita.it

LA COSTITUZIONE

# La rivoluzione dell'uguaglianza

**Marco Revelli**

**la serie**

**Rispetto. È la parola che potrebbe riassumere in un solo concetto la nostra Costituzione. Nel rispetto delle diversità è nata, con un lungo e complicato lavoro dell'Assemblea Costituente, del rispetto degli individui si (pre)occupa. Rispetto delle libertà civili e religiose, delle diversità, dei diritti umani. La nostra Costituzione ha il volto (giovane, nonostante i suoi cinaquant'anni e più) della democrazia, sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini, favorisce la partecipazione politica, dedica numerose disposizioni per assicurare a tutti una maggiore giustizia sociale.**
**Cinquantaquattro anni fa vennero poste in calce alle copie autentiche del testo queste parole: «dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato». Ci pare invece che, negli ultimi tempi, non ci si ispiri più al testo fondamentale dell'Italia repubblicana, che non ci si preoccupi così tanto di «osservarlo fedelmente». Per questo «l'Unità» regala oggi la Costituzione, per questo le pagine della cultura si occuperanno di alcuni articoli fondamentali del testo. Dopo Sergio Cofferati, che l'altro ieri ha commentato per noi l'articolo 1, oggi lo storico Marco Revelli scrive per «l'Unità» sull'articolo 3.**

Particolare da un disegno di Renato Guttuso del 1947

Credo che si possa affermare, senza timore di peccare di retorica, che l'art.3 - quello relativo al «principio di eguaglianza» - costituisce, per molti versi, il baricentro della primissima parte della nostra Costituzione: di quella, appunto, dedicata ai «Principi fondamentali» e contenente a sua volta l'architettura valoriale dell'intero testo costituzionale.
Lo si incontra, per così dire a metà strada: immediatamente dopo l'affermazione dei principi «democratico» e «lavoristico» (contenuti nell'art. 1), e la solenne proclamazione dell'inviolabilità dei diritti dell'uomo (art. 2); e immediatamente prima della serie di articoli in cui quei diritti vengono specificati nelle loro varie accezioni e dotati di esplicite «tutele» (diritto al lavoro - art. 4, tutela delle minoranze linguistiche - art. 6, libertà di culto - art. 8, diritto d'asilo - art. 10, ecc.). Si colloca cioè allo snodo tra la dimensione universale dei valori e la tutela concreta dei diritti: in un territorio in cui dimensione etica, dimensione storica e dimensione politica si incontrano e si fondono intorno alla concretezza e alla centralità della questione sociale: il vero nodo intorno a cui si esplicita e si spiega - per il momento specifico in cui avvenne, per l'arco di forze politiche che vi misero mano, per la confluenza inedita di culture politiche e giuridiche che vi confluirono - la novità effettiva dell'impresa costituente. Il suo carattere effettivo di *novum* nel pur vasto panorama del costituzionalismo moderno.
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» - così recita al primo comma. E a prima vista potrebbe sembrare una sacrosanta, ma in qualche misura scontata, riaffermazione del principio liberale dell'«eguaglianza giuridica» - secondo cui, appunto, «La legge è eguale per tutti» e nessuno può invocare per sé una «dignità» superiore agli altri, tale da porlo «al di sopra della legge»; così come per nessuno possono essere invocate particolari condizioni «di genere», o etniche, religiose, politiche o sociali tali da porlo «al di sotto della legge», al di fuori della sua tutela universale. Una riaffermazione - come ce ne sono tante, nelle diverse carte costituzionali succedutesi nei due secoli costitutivi in senso proprio di quella che Norberto Bobbio ha chiamato l'«età dei diritti» (e delle Costituzioni su di essi fondate) - di quell'eguaglianza formale che costituisce una cifra ineludibile della moderna civiltà giuridica, fondata appunto sul carattere generale e astratto della legge che non tollera «privilegi» a fondamento di «eccezioni».

È il superamento del quadro liberale classico con la stretta dipendenza tra diritti fondamentali e superamento delle diseguaglianze

Ma a ben guardare, anche in questa ancora generale formulazione, l'articolo 3 va in qualche misura oltre il piano giuridico-formale e il quadro liberale classico: per la posizione in cui esso è posto, per la stretta consequenzialità con gli articoli che lo precedono, esso tende inequivocabilmente a fare del principio di eguaglianza non il semplice corollario ma il fondamento stesso della doppia idea di «democrazia» e di «libertà». Si propone di fissare indelebilmente nella Carta fondamentale della Repubblica l'idea che senza eguaglianza tra i cittadini non si dà né libertà (la quale in tanto è tale, in quanto è garantita egualmente a tutti: è «indivisibile» e non soggetta a eccezioni) né tantomeno democrazia (la quale, appunto, presuppone un'assoluta eguaglianza politica - un pieno e paritario accesso al diritto fondamentale del voto per tutti i cittadini, senza eccezioni). Così come, nella elencazione dei diritti fondamentali tutelati dagli articoli successivi, si esplicita la volontà del Costituente di porre dei limiti netti al potere del legislatore ordinario, rendendo tecnicamente «indisponibili» una quantità di diritti fondamentali, ed impedendone una regolazione discriminatoria: un esempio non solo di eguaglianza davanti alla legge, ma di trattamento egualitario imposto al legislatore stesso (quello che i giuristi chiamano eguaglianza nella legge).
Se poi si passa al secondo comma, il quadro si chiarisce ulteriormente: «È compito della Repubblica - esso recita - rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Il quadro si chiarisce, e si allarga, perché qui, effettivamente, il concetto liberale e democratico di eguaglianza giuridica e politica s'incontra e si fonda con l'eguaglianza sociale. Dal terreno dei diritti civili e politici si passa a quello dei diritti sociali. Da formale, l'eguaglianza si fa esplicitamente sostanziale. Affermare che «la Repubblica» - cioè la comunità nazionale stessa, e i poteri pubblici che operano per conto di essa - deve svolgere un ruolo attivo rispetto alle diseguaglianze esistenti al fine di limitarle e in prospettiva a superarle, significa esercitare un'esplicita opzione di ordine «sociale»: definire cioè non solo la sfera dei diritti individuali ma anche un'idea di «società giusta», un modello di società diverso da quello esistente (non solo dalla realtà sociale ereditata dal fascismo o dal vecchio stato liberale, ma da quella esistente all'origine stessa della vicenda repubblicana). Ipotizzare un ruolo «rivoluzionario» della Costituzione, non solo come registrazione normativa della rottura compiuta storicamente con la caduta del fascismo e il mutamento della forma istituzionale (dalla Monarchia alla Repubblica), ma anche - e in questo caso soprattutto - come principio di trasformazione sociale.

*L'articolo 3 è il baricentro della nostra Carta costituzionale lo snodo in cui si incontrano etica, politica e questione sociale*

Questo aspetto l'aveva colto perfettamente Piero Calamandrei, uno dei Costituenti più raffinati dal punto di vista giuridico (fece parte del cosiddetto «Comitato dei 18») e più intransigenti da quello politico, noto per l'assoluta franchezza di posizioni, nel corso dei lavori preparatori. «Questo progetto di costituzione - aveva affermato nell'importante riunione del 4 marzo 1947, la prima vera riunione plenaria - non è l'epilogo di una rivoluzione già fatta; ma è il preludio, l'introduzione, l'annuncio di una rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare». E quasi due anni prima, nel giugno del 1945, immediatamente a ridosso della Liberazione, aveva scritto in un saggio folgorante dal titolo *Costituente e questione sociale*: «…Vi saranno giorni lieti, quelli in cui seppelliremo la monarchia e infrangeremo, con la creazione delle autonomie regionali, la tirannia del burocratismo accentratore. Ma quando ci accingeremo a risolvere il problema della giustizia sociale, forse dovremo mestamente accorgerci che ci sarà consentito soltanto di porre alcune premesse: formulare in articoli promesse consolatrici, segnare méte che servano di faro al cammino dei figli e dei nipoti; e intanto limitarci ai primi passi, a chiedere a chi soffre di continuare, chissà per quanto, a soffrire». E concludeva: «Questo mi pare che sia il problema centrale, non solo politico ma anche tecnico, della Costituente: questa dura necessità, imposta dalla situazione in cui l'Italia si trova, di dover essere non l'epilogo, ma il prologo di una rivoluzione sociale».
A permettere che in quel prologo la promessa (almeno questa) di una democrazia venata di «socialità» affiorasse e ottenesse formale riconoscimento, era stato l'intreccio felice e per molti versi irripetibile delle tre tradizioni politiche italiane più «socialmente sensibili»: quella di orientamento cristiano condensatasi nel cattolicesimo sociale, quella del radicalismo democratico di origine gobettiana raggruppatosi intorno al Partito d'Azione e quella socialista e comunista. Messe «in situazione», per così dire, e attivate in senso militante dal ruolo centrale che il mondo del lavoro - o meglio, che i lavoratori, le cosiddette «classi subalterne», gli operai in primo luogo, e in buona misura anche i contadini - avevano giocato nel moto resistenziale. Quel secondo comma dell'articolo 3, così come l'esplicito riconoscimento del principio lavorista nell'art. 1 (l'essere l'Italia una repubblicoa democratica fondata sul lavoro), funzionava da tardivo e dovuto risarcimento per il prezzo pagato da quelle classi sociali e da quel «mondo» all'infamia del fascismo, alle sue guerre, alle responsabilità che in esso avevano avuto le classi dominanti, la Corona, il mondo industriale, e alla lotta sanguinosa per liberarsene. Costituiva in qualche modo il riconoscimento di un debito storico contratto dalla comunità nazionale nei confronti della sua parte più attiva e socialmente meno favorita.
Di quel debito rimangono alcune, non numerose, spesso episodiche, tracce di pagamento: una legislazione sul lavoro tardivamente garantista (occorrerà arrivare all'inizio degli anni '70 e allo statuto dei lavoratori); un sistema di Welfare piuttosto avaro e anche in questo caso tardivamente e solo parzialmente (molto parzialmente!) universalistico; una scuola riformata in senso più democratico solo a partire dagli anni '60; un fisco pieno di buchi ma almeno, da un certo punto in poi, orientato alla progressività delle aliquote; un servizio sanitario solo nell'ultimo trentennio almeno parzialmente egualitario; una pratica anche questa avara del diritto d'asilo. E molte, troppe, inadempienze.
La Rivoluzione costituzionale invocata da Calamandrei non ci fu. Ci furono, in compenso, tante lotte sociali materiali: conflitti per l'applicazione di quelle norme neglette, di quei diritti promessi, mobilitazioni dai molteplici esiti, organizzazione e fatica. Ma sulla linea dell'articolo 3 si può dire che si è, lentamente, avanzato. Fino a ieri. Fino a oggi, quando un governo che vede tra i propri membri più autorevoli gli eredi di quel regime per rompere con il quale la Costituzione era stata scritta, presenta un conto alla rovescia: i debiti promessi sono inesigibili. Quelli pagati vanno restituiti. Non solo l'articolo 18 dello statuto, ma l'art. 3 della Costituzione è oggi, esplicitamente, in questione.

Su questa strada si è avanzati fino a ieri
Oggi c'è un governo che nei comportamenti la mette esplicitamente in discussione

**ART. 3**

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*